



Ministero dell'istruzione e del merito Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo
Via Pradello, 12 – 24121 Bergamo – Codice Ipa: m_pi

IL DIRIGENTE

- VISTA** l'Ordinanza Ministeriale 112 del 6 maggio 2022 recante "Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo", per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024;
- VISTI** i propri decreti, prot. n. 5273 del 17.06.2022, 5446 del 23.06.2022 e 5617 del 28.06.2022, relativi alle deleghe ai dirigenti delle istituzioni scolastiche per la valutazione delle istanze delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze;
- VISTI** i propri atti prot. n. 160 del 1° agosto 2022 e prot. n. 6705 del 2 agosto 2022, con i quali sono state pubblicate rispettivamente le graduatorie provinciali per le supplenze della Provincia di Bergamo di 1 e 2 fascia – posto comune e sostegno- del personale docente della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, della scuola secondaria di I e II grado e del personale educativo di cui all'O.M. 6 maggio 2022, n. 112, valide per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 e ripubblicate le sole graduatorie incrociate di sostegno delle scuole secondarie di primo e secondo grado (prima e seconda fascia);
- VISTO** il proprio provvedimento prot. n. 174 del 24/08/2022 di ripubblicazione delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze aa.ss. 2022/23 – 2023/24 per la provincia di Bergamo;
- VISTO** il Decreto del Ministero dell'Istruzione e del merito prot. n. 51 del 17/03/2023 "Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 6 maggio 2022, n. 112, e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell'infanzia per l'attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi", in particolare gli artt. 1, 2, 4 relativi ai requisiti di accesso agli elenchi aggiuntivi suddetti;
- VISTI** i propri provvedimenti prot. n. 246 del 27/07/2023 e prot. n. 261 del 04/08/2023 di pubblicazione e ripubblicazione delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze aa.ss. 2022/23 – 2023/24, per la provincia di Bergamo;
- VISTI** gli artt. 2 e 4 della nota MIM n. 43440 del 19/07/2023 con oggetto "Anno scolastico 2023/2024 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo e ATA";
- VISTI** i propri provvedimenti n. 289 del 30 agosto 2023, n. 298 dell'11 settembre 2023, n. 319 del 20 settembre 2023, n. 330 del 27 settembre 2023, n. 367 del 6 ottobre 2023, n. 373 del 10 ottobre 2023, n. 394 del 18 ottobre 2023, n. 412 del 25 ottobre 2023, n. 427 del 2 novembre 2023, n. 438 dell'8 novembre 2023, n. 468 del 15 novembre 2023, n. 504 del 23 novembre 2023, n. 521 dell'1 dicembre 2023, n. 537 del 6 dicembre 2023, n. 551 del 12 dicembre 2023, n. 572 del 20 dicembre 2023 e 4 del 10 gennaio 2024 di individuazione dei destinatari dei contratti a tempo determinato di cui all'art. 2, comma 4, lettere a) e b) dell'O.M. n. 112/2022;
- VISTO** l'art. 6 comma 4 della citata O.M. n. 112 del 06 maggio 2022 che dispone "gli aspiranti sono ammessi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione può disporre in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati non in possesso di uno dei citati requisiti di ammissione o per i quali sia accertata la sussistenza di una delle condizioni ostative di cui al presente articolo";
- VISTO** l'art. 7 commi 8 e 9 della citata O.M. n. 112 del 06 maggio 2022 che dispongono rispettivamente "L'aspirante che non è in possesso del relativo titolo di accesso richiesto a norma della presente ordinanza è escluso dalle relative graduatorie" e "Fatte salve le responsabilità di carattere penale, è escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l'aspirante di cui siano state accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni mendaci";
- VISTO** l'art. 8, comma 7 della citata O.M. n. 112 del 06 maggio 2022 che stabilisce che "L'istituzione scolastica ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate";
- VISTO** l'art. 8 comma 8 della citata O.M. n. 112 del 06 maggio 2022: "All'esito dei controlli di cui al comma 7, il dirigente scolastico che li ha effettuati comunica, con apposito provvedimento, l'esito della verifica all'Ufficio competente, il quale convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all'interessato. I titoli



Ministero dell'istruzione e del merito Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo
Via Pradello, 12 – 24121 Bergamo – Codice Ipa: m_pi

- VISTO** si intendono definitivamente validati e utili ai titolari per la presentazione di ulteriori istanze e per la costruzione dell'anagrafe nazionale del personale docente di cui all'articolo 2, comma 4-ter, del DL 22/2020";
l'art. 8, commi 9 e 10, della citata O.M. n. 112 del 06 maggio 2022 che, rispettivamente, dispongono: "In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che ha effettuato i controlli comunica all'Ufficio competente la circostanza, ai fini delle esclusioni di cui all'articolo 7, commi 8 e 9, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all'aspirante; comunicazione delle determinazioni assunte è fatta anche all'interessato. Restano in capo al dirigente scolastico che ha effettuato i controlli la valutazione e le conseguenti determinazioni ai fini dell'eventuale responsabilità penale di cui all'articolo 76 del citato DPR 445/2000. Gli uffici scolastici territorialmente competenti coordinano le operazioni definendone le relative tempistiche" e "Consequentemente alle determinazioni di cui al comma 9, l'eventuale servizio prestato dall'aspirante sulla base di dichiarazioni mendaci è, con apposito provvedimento emesso dal dirigente scolastico, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che lo stesso non è menzionato negli attestati di servizio richiesti dall'interessato e non è attribuito alcun punteggio, né è utile ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera, salva ogni eventuale sanzione di altra natura";
- VISTO** il decreto del Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale "V. Muzio" di Bergamo (BG), prot. n. 7183 del 10/06/2024 con cui, in esito al controllo di veridicità dei dati e delle dichiarazioni contenute nella domanda di inserimento negli elenchi aggiuntivi delle Graduatorie Provinciali per le supplenze, viene proposta l'esclusione della docente Baldi Marta dalla I fascia delle GPS della Provincia di Bergamo biennio 2022-24, per le classi di concorso A029 (Musica negli istituti di istruzione secondaria di II Grado) e A030 (Musica nella scuola secondaria di I grado);

DISPONE

a seguito dei controlli effettuati previsti dalla citata normativa è esclusa dalle Graduatorie Provinciali di Supplenza della Provincia di Bergamo e dalle relative graduatorie di istituto (GI) di cui all'O.M. n. 112 del 06 maggio 2022, valide per il biennio aa.ss. 2022-24:

- l'aspirante docente **Baldi Marta**, relativamente alle classi di concorso **A029** (Musica negli istituti di istruzione secondaria di II Grado) e A030 (Musica nella scuola secondaria di I grado) - **Fascia I** per mancanza di titolo di accesso.

Consequentemente a tale determinazione, l'eventuale servizio prestato dal docente non in possesso del relativo titolo di accesso è, con apposito provvedimento emesso dal Dirigente scolastico dell'istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che lo stesso non è menzionato negli attestati di servizio richiesti dall'interessato e non è attribuito alcun punteggio, né è utile ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera, salva ogni eventuale sanzione di altra natura.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione.

II DIRIGENTE dell'UFFICIO III

Vincenzo CUBELLI